COMUNE DI BOSA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del 31/05/2022

ORIGINALE

Oggetto:	**TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue questo giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 19:43, nella sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, in seduta Pubblica, di 1° convocazione

CASULA PIERO FRANCO	SINDACO	Presente
MARRAS ALFONSO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
MARONGIU MAURA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARIANI MARIA CARMEN	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PINTUS PAOLA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
NAITANA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CAMPUS MARIA GIOVANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
LEDDA FEDERICO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
VADILONGA VINCENZO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
BRUNDU DANIELA MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
DERIU ROBERTO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
PUTZULU LUCA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
CARLINI ANNA MARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
ACCA ROSALIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MASTINU CLAUDIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
NAITANA ALESSANDRO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SANNA SALVATORE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente

Dei consiglieri comunali sono presenti n. 12e assenti n. 5

N. 25 del 31/05/2022

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA PUGGIONI CATERINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente comunica che si deve procedere all'esame del secondo punto all'ordine del giorno: "TARI-Approvazione del PEF Piano Economico Finanziario e delle Tariffe per l'anno 2022".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la "diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di traenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26710/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

Richiamata la Determinazione dell'ARERA n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

Dato atto che

- la succitata Deliberazione ARERA n. 363/2001 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
  - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

Atteso che lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Dato atto che nel caso del Comune di Bosa l'Ente di governo dell'Ambito non è stato costituito;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il PEF le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia…";

Visto lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 363/2021, dalla Econord Spa, soggetto

gestore per il Comune di Bosa, acquisito agli atti con note del 28/01/2022 e 04/05/2022 ed integrato con i costi comunali, da cui risulta un costo complessivo di € 2.209.709,00;

Preso atto che:

- il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente la dichiarazione di veridicità, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto gestore e la relazione di accompagnamento

- l'integrazione apportata dall'Ufficio attiene i soli oneri derivanti dall'Iva in ragione del 10% sul Costo del servizio di raccolta e smaltimento pari a complessivi euro 201.514,00;

Considerato che:

- il Piano finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe;
- per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti di ciascun singolo utente;
- tali accorgimenti sono necessari in considerazione dell'esigenza, avvertita da tutti i Comuni, di migliorare gli stessi criteri ed algoritmi di determinazione delle misure tariffarie attualmente previsti, al fine di meglio adattarli alle realtà locali;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano e conseguentemente le Tariffe Tari 2022 da esso derivanti;

Atteso pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2022 è pari ad € 2.209.709,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 1.270.351,00 di cui € 1.013.306,26 riferibili alle utenze domestiche ed € 257.044,74 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 939.358,00 di cui € 720.998,92 attribuibili alle utenze domestiche ed € 218.359,08 a quelle non domestiche;

Sentita l'esposizione dell'Assessore Marongiu, che rileva la presenza di un errore materiale nella delibera, e uditi gli interventi dei Consiglieri Alessandro Naitana, Acca e Salvatore Sanna e la replica del Sindaco;

Preso atto che il Consigliere Alessandro Naitana comunica che gli atti non sono stati messi a disposizione per tempo e che intende abbandonare l'aula;

Sentita la replica del Sindaco;

Dato atto che alle ore 20.57 il Consigliere Alessandro Naitana abbandona l'aula;

Udita la dichiarazione di voto di astensione espressa dal Consigliere Acca e sentito l'intervento del Sindaco il quale dà lettura della proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità Tecnico-Contabile del presente provvedimento espresso ai sensi dell'art. 49, 147bis e 153 del D.lgs. n. 267/2000;

con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Acca e Sanna) espressi in forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

di approvare per le motivazioni espresse in premessa il Piano Economico e Finanziario della TARI per l'anno 2022 predisposto dal soggetto gestore Econord Spa, integrato con l'Iva di legge pari ad euro 201.514,00 e composto da: P.E.F. 2022, relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante della società predetta;

di approvare le tariffe 2022 da esso derivanti come schemi calcolo allegati alla presente distinti in utenze domestiche e utenze non domestiche ed a loro volta recanti il dettaglio di parte fissa e parte variabile;

di dare atto che la tariffa garantisce la copertura integrale delle componenti di costo così come da P.E.F. 2022 trasmesso da soggetto gestore con note del 28/01/2022 e 04/05/2022;

di dare atto che sull'importo della tassa si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

di dare atto che il presente atto sarà trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Acca e Sanna) espressi in forma palese mediante alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza.

Si dà atto che tutti gli interventi sono riportati nel verbale di stenotipia redatto separatamente.

Oggetto proposta di delibera:

TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PEF - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 27.05.2022 **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

UFFICIO ISTRUTTORE

Si esprime ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, del D. lgs. 18.8.2000 n. 267 parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Data 27.05.2022 **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

DOTT.SSA MICHELA MADDALENA PIRAS

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL SEGRETARIO COMUNALE**
Sig. PIERO FRANCO CASULA	**DOTT.SSA CATERINA PUGGIONI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.